

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 104

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Toscana per l'esecuzione del progetto regionale "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 24 giugno 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Preso atto che la Regione Toscana, a partire dal 2015, ha realizzato azioni per il sostegno temporaneo alle famiglie e agli anziani che si trovano in

Il Segretario

Il Presidente

situazioni di difficoltà e disagio, attraverso il progetto denominato "*Pronto badante - Interventi di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare*", prevedendo, sin dal suo avvio, il coinvolgimento dell'Istituto per l'attivazione della procedura telematica dedicata, funzionale alla costituzione di rapporti di lavoro occasionale con un assistente familiare attraverso un contributo *una tantum* di euro 300,00;

Visto l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto, tra l'altro, il "Libretto famiglia" a cui possono far ricorso le persone fisiche per prestazioni di lavoro occasionale, compresa l'assistenza domiciliare alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

Considerato che, per la realizzazione di tale Progetto, la Regione Toscana e l'Istituto hanno sottoscritto, a partire dal 2015, diversi atti convenzionali, l'ultimo dei quali adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 dell'8 maggio 2024, con validità fino al 30 giugno 2026;

Vista la nota n. 20028 del 7 ottobre 2025 con la quale la Regione Toscana ha chiesto all'Istituto di sottoscrivere un nuovo atto convenzionale in vista della naturale scadenza della Convenzione di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2024, al fine di garantire il regolare espletamento delle attività inerenti all'intervento in argomento per il periodo 2026-2028;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 394 del 30 marzo 2026, con cui sono state approvate le "*Linee di indirizzo regionali alle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana per l'attivazione di manifestazioni di interesse sul territorio regionale per la realizzazione dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità"*" e le azioni "*Coordinamento regionale*" e "*Sostegno economico*", e con la quale per l'attuazione del suddetto intervento, sono state destinate, per il triennio 2026-2028, risorse complessive pari a euro 12.835.500,00, di cui euro 1.608.000,00 per l'azione di "*Sostegno economico*" attraverso la stipula di una nuova convenzione tra Regione Toscana e Inps;

Ritenuto, in considerazione dell'utilità sociale del progetto, di proseguire la collaborazione con la Regione Toscana;

Preso atto che la Convenzione in oggetto disciplina le modalità di gestione dei versamenti effettuati dalla Regione Toscana finalizzati all'erogazione di un contributo ai beneficiari pari a complessivi euro 300,00 *una tantum*, attraverso il "Libretto famiglia", per l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale, regolamentando altresì l'attività di abilitazione alla relativa procedura INPS degli operatori autorizzati dalla Regione stessa nonché la verifica da parte dell'Istituto della sussistenza, in capo ai beneficiari, del requisito inerente all'inesistenza di un rapporto di lavoro domestico in atto;

Preso atto che la Regione Toscana riconosce all'INPS, a titolo di rimborso degli oneri di gestione del servizio, un importo pari a euro 17.323,00, per

ciascun anno di validità della Convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;

Preso atto che il rimborso degli oneri di gestione del servizio sarà imputato al capitolo di entrata del bilancio finanziario dell'Istituto 8E1309003 – "Rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri enti";

Preso atto che la Direzione Regionale INPS Toscana curerà gli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica e il relativo incasso delle somme richieste;

Preso atto che la Regione manleva l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l'Istituto da eventuali spese derivanti da contenziosi o azioni riconducibili alla Convenzione, restando a carico della Regione stessa sia il recupero degli importi indebitamente percepiti dai datori di lavoro che la competenza esclusiva per eventuali ricorsi derivanti dall'attuazione della Convenzione;

Preso atto che la Convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione;

Preso atto, inoltre, che le Parti possono recedere unilateralmente dalla Convenzione per comprovati motivi e con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla controparte tramite note a mezzo Posta Elettronica Certificata;

Preso atto che l'INPS potrà procedere al completamento dei pagamenti, e alle eventuali successive operazioni da essi derivanti, anche oltre la data di scadenza della Convenzione, per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della stessa;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegata Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Toscana per l'esecuzione del progetto regionale

"Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità", che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione regionale Toscana sottoscriverà digitalmente la Convenzione, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell'Istituto.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Convenzione per l'esecuzione del progetto regionale "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità"

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "Istituto" o "INPS" oppure, congiuntamente alla Regione Toscana, "le Parti") con sede in Roma, codice fiscale 80078750587 – rappresentato da

e

la Regione Toscana (di seguito denominata "Regione" oppure, congiuntamente all'INPS, "le Parti"), con sede in Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze, codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata da, il quale in esecuzione della L.R. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto n. 7535 del 10 aprile 2026 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana a partire dal 2015 ha promosso la realizzazione di azioni per il sostegno temporaneo di famiglie e anziani in situazioni di difficoltà e disagio, attraverso il progetto denominato "Pronto badante - Interventi di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare", limitato in una prima fase, data la sua natura sperimentale, al territorio della provincia di Firenze e successivamente esteso a tutto il territorio regionale;
- la Regione ha individuato, quali principali strumenti per lo svolgimento delle predette attività assistenziali:
 - l'erogazione di un contributo in buoni per lavoro occasionale o per il finanziamento del Libretto famiglia, somministrabile solo nei casi in cui il beneficiario non avesse già in essere un rapporto di lavoro domestico;
 - il supporto di operatori qualificati per la ricerca di assistenti familiari, per l'attivazione dei predetti buoni lavoro o Libretto famiglia e per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti INPS necessari all'attivazione di un rapporto di lavoro con un assistente familiare;
- per la realizzazione del predetto progetto tra la Regione Toscana e l'INPS si sono susseguite varie convenzioni, adottate rispettivamente con le determinazioni presidenziali n. 8 del 2 aprile 2015, n. 40 del 24 marzo 2016, n. 63 del 7 marzo 2017, n. 18 dell'8 marzo 2018, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 21 aprile 2021 e, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 dell'8 maggio 2024, con validità fino al 30 giugno 2026;

- con decreto-legge del 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di lavoro accessorio, di cui al decreto legislativo n. 81/2015, che hanno comportato, tra l'altro, l'abrogazione dei buoni lavoro (voucher);
- l'art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina le prestazioni occasionali, ha introdotto, tra l'altro, il cd. "Libretto famiglia" a cui possono far ricorso le persone fisiche per prestazioni di lavoro occasionale, compresa l'assistenza domiciliare alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2026 è stato adottato il "*Piano nazionale per la non autosufficienza e il riparto del Fondo per le non autosufficienze*" di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo al triennio 2025-2027;
- la Regione Toscana, in coerenza con il suddetto "*Piano nazionale per la non autosufficienza e il riparto del Fondo per le non autosufficienze*" e con gli interventi ivi previsti nell'ambito dei *Servizi sociali di sollievo*, ha definito il nuovo progetto triennale, denominato "*Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità*", volto a garantire un aiuto alle famiglie e agli anziani che si trovano in una situazione di fragilità, difficoltà e disagio;
- tale progetto, in sostanziale continuità con l'impianto generale di cui agli interventi già deliberati dalla Giunta Regionale Toscana nell'ambito dei *Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante*, prevede, nello specifico, l'attivazione di un numero verde dedicato alle famiglie con anziano convivente o all'anziano che vive da solo per segnalare situazioni di disagio, e l'intervento di assistenza, informazione e tutoraggio da parte di operatori autorizzati, comprensivo della ricerca di assistenti familiari accreditati e di tutti gli adempimenti INPS necessari all'attivazione del rapporto di assistenza familiare;
- la Regione Toscana attua il progetto prevedendo, altresì, l'erogazione di un contributo tramite l'attivazione del "Libretto famiglia", per un importo complessivo di euro 300,00, *una tantum*, per l'attività di assistenza familiare prestata da un assistente familiare accreditato, e concesso solo nei casi in cui non vi sia già in essere un rapporto di lavoro domestico;
- la Giunta Regionale toscana, con delibera n. 394 del 30 marzo 2026, ha approvato le Linee di indirizzo regionali rivolte alle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana per l'attivazione di manifestazioni di interesse sul territorio regionale per la realizzazione dell'intervento con la nuova denominazione di "*Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità*" e ha approvato contestualmente le azioni "Coordinamento regionale" e "Sostegno economico" inerenti al suddetto intervento, destinando per il triennio 2026 - 2028 risorse complessive pari ad euro 12.835.500,00 per la realizzazione delle attività;

- nello specifico, per l'azione di "sostegno economico", che prenderà avvio il 1° luglio 2026 all'interno dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità", è stato stanziato l'importo complessivo di euro 1.608.000;
- l'attività "sostegno economico" è finalizzata all'erogazione di un bonus di importo pari a 300 euro, *una tantum*, per prestazioni di lavoro occasionale mediante attivazione del "Libretto famiglia", alla profilazione degli operatori autorizzati PA e al controllo sui beneficiari utilizzatori (datori di lavoro/anziani) e per la sua realizzazione è previsto il coinvolgimento dell'INPS attraverso apposita convenzione;
- la Regione Toscana ha chiesto all'Istituto, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. INPS.0019.07/10/2025.0020028, di sottoscrivere un nuovo testo convenzionale, per garantire il regolare espletamento dell'intervento di cui sopra;
- l'Istituto, considerata l'utilità sociale dell'intervento, ritiene di proseguire la collaborazione con la Regione Toscana;

VISTO

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento UE");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

La Convenzione disciplina:

- le modalità di gestione dei versamenti effettuati dalla Regione Toscana finalizzati all'erogazione ai beneficiari del progetto "Sostegno

Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità”, di un importo complessivo di euro 300,00 *una tantum*, attraverso il "Libretto famiglia", per l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale;

- l'attività di abilitazione alla procedura Libretto famiglia degli operatori autorizzati dalla Regione stessa per la finalità di cessione ai beneficiari del bonus di euro 300,00, attraverso la procedura telematica INPS;
- il controllo da parte dell'Istituto della sussistenza in capo ai beneficiari del requisito inerente all'inesistenza di un rapporto di lavoro domestico in atto.

La gestione del Libretto famiglia avverrà a cura dei beneficiari delle erogazioni della Regione, rimanendo a loro carico l'onere della registrazione sulla piattaforma INPS delle prestazioni occasionali e l'inserimento delle prestazioni svolte dal lavoratore. Tali attività possono avvenire anche tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Articolo 2

Adempimenti delle Parti

Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate secondo quanto stabilito nell'allegato tecnico alla presente Convenzione (Allegato 1). Il predetto allegato potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni, condivise tra le Parti a mezzo PEC, a seguito di evoluzioni tecnico-informatiche e sarà scaricabile dal servizio on-line "Indennità/Sussidi Enti Autonomi", reperibile nell'ambito del "Sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali".

Stante quanto contenuto nell'Allegato 1, la Regione trasmetterà alla Direzione regionale dell'INPS, all'indirizzo [PEC direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it), gli elenchi nominativi, riportanti i dati identificativi degli operatori della Regione (codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi del documento di riconoscimento) per la conseguente abilitazione alla procedura e i codici fiscali dei datori di lavoro beneficiari (utilizzatori) e dei prestatori, al fine di consentire all'Istituto di approntare le verifiche di cui al comma successivo.

La Direzione regionale INPS, a seguito della comunicazione da parte della Regione dell'elenco degli utilizzatori, provvederà, per il tramite delle sedi provinciali INPS competenti, a effettuare l'attività di controllo e comunicherà alla Regione, sempre tramite PEC, gli esiti delle verifiche (insussistenza o sussistenza) relative alla presenza di rapporti di lavoro domestico già in atto.

La Regione dovrà comunicare tempestivamente ad INPS, tramite PEC, le modifiche eventualmente apportate al progetto regionale alla base della presente Convenzione. Nel caso in cui le predette modifiche determinino l'adozione di un nuovo bando, sarà necessario, ai fini della prosecuzione della collaborazione tra

le Parti, procedere all'adozione di un nuovo testo convenzionale. In tal caso, verranno adottate le modalità procedurali stabilite nell'Allegato 1.

Articolo 3

Oneri del servizio

La Regione riconosce all'INPS, a titolo di rimborso degli oneri di gestione, un importo pari ad euro 17.323,00 per ciascun anno di validità della convenzione, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Detti importi sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972.

La Direzione Regionale INPS curerà altresì gli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica e il relativo incasso delle somme richieste.

Articolo 4

Criteri, modalità e responsabilità per l'individuazione dei destinatari

È demandata all'esclusiva responsabilità della Regione Toscana l'eventuale insussistenza dei requisiti in capo al beneficiario e il porre in essere le azioni necessarie al recupero di quanto indebitamente percepito dal datore di lavoro.

La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui all'articolo 8.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione dei beneficiari del bonus, dei lavoratori o delle prestazioni di lavoro da parte della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento del beneficio.

Articolo 5

Contenzioso

Con riferimento a quanto disposto nell'articolo 4, gli eventuali ricorsi derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.

Per le eventuali controversie giudiziarie sul beneficio di cui alla presente convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 6

Responsabili della convenzione

Le Parti si impegnano a nominare un responsabile per la gestione dei rapporti amministrativi nonché un referente tecnico per gli aspetti informatici, con successivi scambi di note.

Articolo 7

Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla

protezione dei dati, così da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate incoerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all' Interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE. In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 8

Durata e recesso

La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.

A ciascuna delle Parti contraenti, per comprovati motivi, è comunque riservato, in qualsiasi momento, il diritto di recesso unilaterale da adottarsi con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte tramite PEC.

L'Istituto comunque potrà procedere a completare i pagamenti, e le eventuali successive operazioni da essi derivanti, oltre il periodo di convenzionamento, per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

INPS

REGIONE TOSCANA

ALLEGATO 1

Modalità di erogazione dei bonus

La procedura di erogazione dei bonus ai beneficiari per un importo complessivo di euro 300,00, *una tantum*, è resa disponibile agli operatori della Regione appositamente autorizzati, sul sito istituzionale, nella "Procedura Prestazioni di Lavoro Occasionale" alla voce "Delegati P.A."

A tal fine la Regione Toscana fornisce elenchi nominativi che riportano i dati identificativi degli operatori della Regione (codice fiscale, data e luogo di nascita, estremi del documento di riconoscimento) per l'abilitazione alla procedura. Gli operatori autorizzati effettuano quindi la cessione degli importi del bonus dovuti ai beneficiari utilizzatori del Libretto Famiglia, per un importo esatto di € 300,00.

In particolare, i soggetti sopra citati saranno dotati di credenziali (SPID, CIE, CNS) per l'accesso alla procedura "Prestazioni di Lavoro Occasionale".

Nella prima fase della "Procedura Prestazioni di Lavoro Occasionale", la Regione Toscana è registrata come utente della procedura in qualità di utilizzatore di Contratto di Prestazione Occasionale (CPO), selezionando la categoria di appartenenza "Pubblica Amministrazione". Successivamente versa l'importo che intende destinare a bonus tramite F24 con causale CLOC o tramite il Portale dei Pagamenti INPS - PagoPA dandone contestualmente comunicazione all'Istituto.

In seguito alla comunicazione, tale importo viene reso disponibile agli Operatori della Regione nella "Procedura Prestazioni di Lavoro Occasionale", per distribuirlo agli utilizzatori beneficiari che ne hanno diritto.

La gestione del Libretto famiglia avviene a cura dei beneficiari delle erogazioni della Regione, rimanendo a loro carico l'onere della registrazione sulla piattaforma Inps delle prestazioni occasionali e l'inserimento delle prestazioni svolte dal lavoratore. Tali attività potranno avvenire anche tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Tracciabilità degli importi

La procedura telematica consente agli Operatori della Regione in qualunque momento di verificare l'andamento dell'erogazione del contributo alla platea di Utilizzatori beneficiari. In particolare, consente di monitorare l'importo residuo ancora disponibile per l'erogazione e l'avvenuto utilizzo da parte dei singoli beneficiari dei bonus.

Modifiche al progetto regionale

In caso di modifiche al progetto regionale alla base della presente Convenzione che determinano l'adozione di un nuovo bando, a decorrere dalla comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, della Convenzione, la Regione Toscana non erogherà ulteriori bonus a valere sul progetto regionale modificato. Entro un termine

concordato, la Regione Toscana dovrà garantire il completamento dell'inserimento delle prestazioni da parte dei beneficiari e gli operatori della Regione Toscana dovranno inserire l'importo dei bonus non utilizzati ("Importo recuperato"). Trascorso il termine concordato, l'Istituto fornirà un quadro di rendicontazione al fine di trasferire le eventuali somme residue sul nuovo bando, contenente i seguenti dati:

Importo bando	La somma di tutti i versamenti effettuati da Regione Toscana e trasferiti al bando
Bonus erogati	Numero ed importo complessivo dei bonus erogati a beneficiari
Importo recuperato	Importo dei bonus recuperati da Regione Toscana
Importo prestazioni	Importo utilizzato per prestazioni
Residuo bando	Importo non erogato o recuperato
Residuo prestazioni	Frazione dei bonus erogati non impiegata in prestazioni e non recuperata

L'Inps trasferirà l'importo "Residuo bando" sul nuovo bando.

L'importo risultante quale "Residuo prestazioni" non potrà più essere utilizzato per l'inserimento di ulteriori prestazioni da parte dei beneficiari.